

ALLEGATO B



REGOLAMENTO SUL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI

Giugno 2020

INDICE

Titolo I – Principi generali	Pag.	3
Articolo 1 - Finalità		3
Articolo 2 – Il sistema integrato dei controlli interni		3
Articolo 3 - Corretta applicazione del regolamento		3
Titolo II – Controllo Strategico		3
Articolo 4 – Finalità e modalità organizzative		3
Articolo 5 – Struttura responsabile del controllo strategico		4
Titolo III – Controllo di Gestione		4
Articolo 6 – Finalità e modalità organizzative		4
Articolo 7 – Struttura responsabile del controllo di gestione		5
Articolo 8 – Esiti e referenti del controllo di gestione		5
Titolo IV – Controllo di Qualità		6
Articolo 9 – Finalità e modalità organizzative		6
Articolo 10 – La struttura responsabile del controllo di qualità		6
Titolo V – Controllo di regolarità amministrativa e contabile		7
Articolo 11 - Controllo preventivo e successivo finalità		7
Articolo 12 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile: modalità organizzative		7
Articolo 13 - Controllo successivo di regolarità amministrativa: modalità organizzative		7
Articolo 14 – La struttura responsabile del controllo di regolarità amministrativa		8
Articolo 15 - Esiti e referenti del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile		9
Titolo VI – Controllo sugli Equilibri finanziari		9
Articolo 16 – Finalità e modalità organizzative		9
Articolo 17 –Struttura responsabile del controllo sugli equilibri di bilancio		11
Titolo VII – Controllo sulle società partecipate e fondazioni		12
Articolo 18 – Finalità e modalità organizzative		12
Articolo 19 – Organizzazione		12
Articolo 19 bis – Monitoraggio e controllo		13
Articolo 19 ter – Raccordo con l’ufficio Anticorruzione		14
Articolo 19 quater – Norma transitoria		14
Titolo VIII – Norme finali		15
Articolo 20 – Comunicazioni, entrata in vigore, abrogazione e pubblicità		15

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni previste dal D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012, al fine di istituire un sistema di controlli interni sull'attività della Città metropolitana di Genova per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e una sana gestione finanziaria.

Articolo 2 – Il Sistema integrato dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli si articola nel seguente modo:
 - a. un controllo di 1° livello sui processi operativi: controllo strategico, controllo di gestione e di qualità dei servizi, controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo sugli equilibri finanziari, controllo sulle società e fondazioni.
 - b. un controllo di 2° livello: controllo di regolarità amministrativa e contabile ex post e controlli a campione per valutare l'efficacia e l'adeguatezza del sistema di controllo.
2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione e si collega agli strumenti di programmazione, gestione, controllo e rendicontazione che fanno riferimento al sistema di bilancio, come previsto dalla L. 150/2009.
3. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Generale, il Direttore Generale, il Responsabile del Servizio Finanziario, i Direttori/Dirigenti e le unità dedicate al controllo.

Articolo 3 – Corretta applicazione del regolamento

1. Il Sindaco metropolitano, avvalendosi del Segretario Generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni ai sensi dell'art. 148 del TUEL.

TITOLO II – CONTROLLO STRATEGICO

Articolo 4 – Finalità e modalità organizzative

1. Il controllo strategico verifica lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee direttive approvate dagli organi di governo, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'organo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. Il controllo strategico è impostato nell'ottica della rendicontazione sociale (trasparenza dei risultati).

3. Il controllo strategico viene attuato attraverso il Programma di mandato che individua i principali obiettivi dell'amministrazione nell'arco del quinquennio, i documenti di pianificazione (linee programmatiche di governo, la relazione previsionale e programmatica triennale, bilancio pluriennale, piano delle opere pubbliche ecc.) i documenti di programmazione annuale (bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione e delle performance - PEGP), i documenti di verifica (monitoraggi sul PEGP, verifica sullo stato di attuazione dei programmi, relazione al rendiconto di gestione, bilancio sociale).
4. L'attività di verifica è effettuata sia attraverso processi strutturati e formalizzati (monitoraggi sul PEG - Piano delle performance, verifica sullo stato di attuazione dei programmi, relazione al rendiconto, bilancio sociale), sia attraverso forme di controllo destrutturate, quali incontri periodici del Comitato di coordinamento generale ed incontri degli organi di direzione politica con la presenza e il supporto del Nucleo di valutazione.
5. Nei *report* predisposti dalla struttura deputata al controllo strategico confluiscono i risultati del controllo di gestione, controllo di qualità, controllo sulle società e fondazioni di cui all'art. 18 del presente regolamento.
6. Le risultanze del controllo strategico sono utilizzate anche ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'ente.

Articolo 5 – Struttura responsabile del controllo strategico

1. Il controllo strategico è svolto dal Direttore Generale che si relaziona periodicamente con gli organi di governo per recepire gli indirizzi generali, verificarne l'attuazione e promuovere eventuali variazioni. Egli si avvale del supporto del Nucleo di valutazione.
2. Il Direttore Generale si avvale, inoltre, di apposita struttura per l'elaborazione dei *report* periodici da sottoporre agli organi politici per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

TITOLO III – CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 6 – Finalità e modalità organizzative

1. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi, azioni realizzate, risorse impiegate, e risultati.
2. Il controllo di gestione monitora i costi dei processi e dei servizi ai cittadini, anche al fine di creare un benchmark con le altre Città metropolitane.
3. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
 - a. predisposizione e approvazione del piano esecutivo di gestione e delle performance (PEGP). Esso è il frutto di una mappatura dei processi legati alle funzioni e ai servizi

della Città metropolitana - in accordo con le missioni individuate nel nuovo schema di bilancio (D.lgs.vo118/2011);

- b. verifica del livello di raggiungimento dei processi nel corso d'esercizio, mediante l'utilizzo di un sistema di indicatori di efficienza e di efficacia e, qualora i dati lo consentano, indicatori di efficacia qualitativa;
- c. verifica della qualità dei servizi erogati, utilizzando il controllo di qualità, e rilevazione dei dati relativi ai costi dei processi;
- d. elaborazione di relazioni periodiche (*report*) riferite alla gestione in cui si rende conto dell'attività svolta di cui alla lettera b) e c).

Articolo 7 – Struttura responsabile del controllo di gestione

1. Al controllo di gestione provvede il Direttore Generale che si avvale dell'Ufficio Programmazione strategica, dell'Ufficio Controlli Interni , e della collaborazione dei Direttori/Dirigenti.

Articolo 8 – Esiti e referenti del controllo di gestione

1. Le risultanze sull'andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione (*report*) sono trasmesse, periodicamente, agli Organi di governo competenti, per l'approvazione, al Collegio dei revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Direttori/Dirigenti. Sono previsti almeno due report all'anno.
2. I Direttori/Dirigenti, in quanto responsabili della realizzazione dei processi e dei progetti definiti nel PEGP, utilizzano gli strumenti del controllo di gestione per valutare il grado di realizzazione delle loro attività e per intervenire nel processo gestionale.
3. Le risultanze del controllo di gestione sono utilizzate dal Nucleo di valutazione e dai Direttori anche per la valutazione delle performance individuale dei dipendenti.
4. Prima dell'approvazione di ogni monitoraggio da parte degli Organi di governo competenti, il Direttore Generale può convocare i Direttori per la verifica dello stato degli obiettivi e per indicare gli eventuali interventi correttivi ritenuti necessari, che verranno evidenziati nel *report* di monitoraggio.

TITOLO IV - CONTROLLO DELLA QUALITA'

Articolo 9 – Finalità e modalità organizzative

1. Il controllo della qualità ha lo scopo di monitorare la qualità dei servizi erogati, il rispetto dei tempi dei procedimenti, la trasparenza e l'accesso.
2. Per quanto riguarda i servizi erogati dall'ente, esso si inserisce nell'ambito delle attività relative al controllo di gestione.
3. Il controllo viene svolto tramite:
 - a) i *report* periodici del controllo di gestione che devono valutare l'efficacia del servizio attraverso il monitoraggio degli indicatori di processo inseriti nel PEGP;
 - b) il monitoraggio dei tempi, della trasparenza e dell'accesso ai procedimenti anche durante gli *audit* interni previsti dal sistema di qualità
 - c) la verifica della conformità dei processi alla norma UNI EN ISO 9001.
4. Il controllo di cui alla lettera b) è un controllo di secondo livello.
5. Il controllo di cui alla lettera c) può essere svolto da un ente esterno e in tal caso è un controllo di secondo livello.
6. Il controllo della qualità, inoltre, si estende, ai servizi erogati dalle società e fondazioni di cui all'art 18 del presente regolamento, tramite:
 - a) gli obiettivi gestionali assegnati nell'ambito dei documenti di programmazione;
 - b) l'inserimento, da parte dei Direttori/Dirigenti affidanti, di clausole di qualità nei contratti di servizio che impongono il raggiungimento di standard di qualità delle prestazioni;
 - c) un controllo successivo sui contratti di servizio e sulla qualità dei servizi.
7. Il controllo di cui alla lettera b) e c) viene applicato agli affidamenti superiori a 40.000,00 euro.
8. Il controllo di cui alla lettera c) è un controllo di secondo livello.

Articolo 10 - La struttura responsabile del controllo di qualità

1. Il controllo di qualità è svolto dal Direttore Generale. Egli si avvale dell'Ufficio Controlli interni, per il controllo sulla qualità dei servizi erogati dall'amministrazione e per la redazione di report periodici, e dell'Ufficio Segreteria Generale per il controllo sulla qualità dei servizi erogati dalle società e fondazioni di cui all'art. 18 del regolamento e per la redazione del report semestrale.
2. Nel caso in cui la Città metropolitana di Genova intenda certificare i processi ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, si avvale di ente esterno di certificazione individuato con modalità conformi alla disciplina vigente in materia di affidamento dei contratti pubblici.

TITOLO V - CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 11 – Controllo preventivo e successivo - Finalità

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo. Il controllo successivo è un controllo di secondo livello.

Articolo 12 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile: modalità organizzative

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nella fase istruttoria della formazione dell'atto, è assicurato:
 - dai responsabili di procedimento ai sensi dell'art 6 e seguenti della L.241/90;
 - dai responsabili dei servizi interessati ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
2. Sono soggetti al controllo le proposte di provvedimento del Sindaco metropolitano e le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio e della Conferenza metropolitana, che non siano mero atto di indirizzo, e le determinazioni dirigenziali.
3. I responsabili rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 Dlgs.267/2000;
4. Se il Sindaco metropolitano, Il Consiglio metropolitano o la Conferenza metropolitana non intendono conformarsi ai suddetti pareri, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione come previsto dall'art.49 Dlgs.267/2000.

Articolo 13 – Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile: modalità organizzative

1. Sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa, nella fase successiva all'adozione:
 - a) le determinazioni dirigenziali (impegno di spesa, accertamento di entrata, liquidazione della spesa) e altre tipologie di atti amministrativi;
 - b) i contratti;
 - c) gli atti amministrativi che riguardano quelle attività che possono presentare un elevato rischio di corruzione individuate dal Piano Anticorruzione
2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto su un campione rappresentativo degli atti rispondente ai principi di casualità, perequazione e trasparenza; la percentuale annua

degli atti da assoggettare al controllo viene stabilita in sede di redazione e approvazione del PEGP.

3. Per il controllo sugli atti di cui alle lettere a) e b) vengono utilizzate apposite griglie di valutazione predisposte sulla base di indicatori, individuati in via semplificativa e non esaustiva, nel seguente elenco:

- regolarità delle procedure, correttezza formale nei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto della normativa sulla *privacy* nel testo dei provvedimenti;
- rispetto della normativa in generale;
- conformità alle norme regolamentari;
- conformità al programma di mandato, al piano esecutivo di gestione e delle performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo;
- regolarità dei pagamenti e delle riscossioni.

4. Per il controllo sugli atti di cui alla lettera c), le griglie di valutazione di cui al comma 3 vengono integrate da ulteriori indicatori volti a verificare, per l'intero procedimento, tra l'altro:

- il rispetto dei requisiti formali e sostanziali dell'atto;
- il rispetto dei tempi procedimentali;
- il rispetto del principio di rotazione nella scelta del contraente;
- i prezzi delle prestazioni previste nei capitolati, prevedendo ove possibile l'introduzione di sistemi standard di calcolo e criteri di raffronto anche attraverso benchmark;
- gli eventuali scostamenti tra l'importo originariamente aggiudicato e l'importo complessivamente pagato in esecuzione del contratto;
- i rapporti tra amministrazione e soggetti esterni destinatari, rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, comprese le relazioni di parentela o affinità.

Articolo 14 - La struttura responsabile del controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è svolto dal Segretario Generale, che si avvale del Servizio Avvocatura, dell'Ufficio Controlli interni e del Responsabile del Servizio finanziario.
2. Il Segretario Generale può individuare ulteriori professionalità in possesso di competenze tecniche specifiche a cui affidare l'istruttoria di specifici provvedimenti che richiedano approfondimenti.

Articolo 15 – Esiti e referenti del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

1. Le risultanze dei controlli sugli atti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13 sono trasmesse:
 - con cadenza semestrale al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione in quanto documenti utili per la valutazione del personale, al Sindaco metropolitano e al Consiglio metropolitano e a Direttori e Dirigenti;
 - con cadenza bimestrale ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi, in caso di riscontrate irregolarità.
2. In concomitanza con il *report* riferito al sesto bimestre dell'anno, la struttura di controllo, con la supervisione del Segretario Generale, redige una relazione conclusiva dell'attività di controllo successivo svolta nell'anno di riferimento, nella quale vengono riportati i dati statistici relativi all'andamento dell'esito del controllo nel periodo considerato, gli interventi e le misure correttive adottate e le indicazioni per la redazione degli atti amministrativi al fine di consentire la omogeneizzazione delle procedure e degli atti amministrativi dell'Ente.
3. Referenti privilegiati del controllo di regolarità amministrativa sono i Direttori/Dirigenti ai quali - quando a seguito del controllo si riscontri il mancato rispetto di norme o di direttive o probabili scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati - viene data tempestiva comunicazione scritta perché provvedano ad attivare, ove necessario, l'autotutela o i provvedimenti meglio ritenuti.
4. Qualora il Direttore/Dirigente non intenda riesaminare l'atto, comunicherà per iscritto le ragioni che lo inducono a non riformare il provvedimento. Del mancato riesame viene data informazione al Nucleo di Valutazione.
5. Il controllo sugli atti di cui alla lettera c) dell'art. 13 ha cadenza semestrale. Le risultanze dei controlli sugli atti sono trasmesse a cura del Segretario Generale agli Organi di governo, ai Direttori/dirigenti, al Nucleo di Valutazione e al Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO VI - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Articolo 16 - Finalità e modalità organizzative

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è volto a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. Il pareggio di bilancio è inteso come assetto gestionale da preservare con continuità e con riferimento a tutte le componenti finanziarie/economiche della gestione.
2. In particolare, il controllo è volto a monitorare il permanere di tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL 267/2000 e precisamente:

- a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV, V e VI, e spese in conto capitale;
 - d. equilibrio nella gestione delle entrate e delle spese per i servizi per conto di terzi;
 - e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
 - f. controllo sul corretto utilizzo del Fondo di svalutazione crediti;
 - g. controllo sui flussi di cassa e sulla gestione della liquidità;
 - h. saldo obiettivo del patto di stabilità interno.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta anche la valutazione degli effetti che derivano per il bilancio dell'ente dall'andamento economico finanziario delle società e fondazioni di cui all'art. 17, comma 3, del presente regolamento.
 4. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal Responsabile del Servizio finanziario che procede alle segnalazioni obbligatorie previste dall'articolo 153 comma 6 del TUEL nei casi in cui venga a conoscenza di fatti e situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio.
 5. Il Consiglio Metropolitan, in presenza di comunicazioni di cui al comma precedente, adotta le misure necessarie a ripristinare gli equilibri, come prevede l'art 22 del vigente regolamento di contabilità dell'Ente.
 6. Il Responsabile dei servizi finanziari formalizza la propria attività attraverso il rilascio del parere obbligatorio di regolarità contabile sugli atti di cui al comma 5, nonché la redazione di *report* semestrali che tengano conto dell'andamento della gestione finanziaria e contabile, degli atti adottati e dell'andamento economico finanziario degli enti controllati, desunto dai report di cui al successivo art. 17.
 7. Il *report* viene inviato al Collegio dei revisori dei conti che provvede, nei 7 giorni successivi all'invio, ad asseverarlo con un proprio parere od, eventualmente a segnalare le proprie osservazioni al fine di proporre al Consiglio metropolitano l'adozione di appositi provvedimenti deliberativi.
 8. In ogni caso il Consiglio metropolitano provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi alle scadenze stabilite dalle vigenti norme in materia, delibera da sottoporre all'esame del Collegio dei revisori dei conti e su cui il responsabile dei servizi finanziari deve rilasciare parere di regolarità contabile.

Articolo 17 - Struttura responsabile del controllo sugli Equilibri finanziari

1. Responsabile del controllo sugli equilibri di bilancio è il Responsabile del Servizio Finanziario che lo dirige e coordina nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
2. Vigila sul permanere degli equilibri finanziari il Collegio dei revisori dei conti attraverso i controlli esercitati ai sensi dell'art. 236 del TUEL 267/2000.
3. Partecipano all'attività di controllo: il Segretario Generale e, qualora richiesto dal Responsabile del servizio finanziario, i Direttori/Dirigenti.

TITOLO VII - CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE E FONDAZIONI

Articolo 18 - Finalità

La Città Metropolitana di Genova definisce, ai sensi dell'articolo 147, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000, nel combinato disposto con l'articolo 147 quater del medesimo decreto, un sistema di controlli sulle società partecipate non quotate in borsa e sugli organismi gestionali esterni, mediante:

- la strutturazione di un ufficio dedicato al controllo sulle partecipate di cui agli articoli 147 e 147 quater, e al controllo analogo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 50/16, (per il trasporto pubblico locale Regolamento UE 1370/2007) e per coordinare quanto previsto dal decreto legislativo n. 175/16, fermo restando quanto previsto dai patti parasociali;
- la ridefinizione del sistema informativo a supporto delle funzioni di indirizzo e controllo strategico e gestionale della Città Metropolitana di Genova;
- il coordinamento tra i Comuni della Città Metropolitana, al fine di determinare gli obiettivi strategici e gestionali da affidare alle società partecipate ai sensi dell'articolo 147 quater, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 ed in attuazione di varie norme del decreto legislativo n. 175/2016;
- l'implementazione delle funzioni di controllo attraverso il coordinamento tra la struttura di cui all'articolo 147 quater d.lgs. n. 267/2000 e le strutture di controllo sulla regolare esecuzione dei contratti di servizio previste dal codice dei contratti e dalle altre normative di settore.

Articolo 19 – Organizzazione

Per dare attuazione a quanto previsto all'art.18 la Città Metropolitana di Genova definisce preventivamente, consultati gli organi societari, gli obiettivi a cui deve tendere la società secondo standard qualitativi e quantitativi.

La Città Metropolitana di Genova costituisce un ufficio dedicato quale strumento operativo del controllo sugli organismi gestionali esterni e del controllo analogo.

L'ufficio svolge i seguenti compiti:

1. assistenza agli organi politici nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico annualmente deliberate dal Consiglio metropolitano, per ciascuna società con le caratteristiche di cui all'articolo 2 lettere m e n del decreto legislativo n. 175/2016, e ne attua il monitoraggio ed il controllo;
2. cura il coordinamento unitario dell'attività di ciascuna direzione competente in materia di affidamento dei contratti di servizio alle società partecipate e ogni altro aspetto concernente i rapporti con le stesse, riferendo alla Direzione Generale;

3. supporto agli organi politici, alle direzioni organizzative competenti per l'affidamento, nonché agli organismi di raccordo previsti nei patti para sociali, nelle attività di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi strategici e gestionali affidati alle società partecipate.

Articolo 19 bis – Monitoraggio e controllo.

1. Per le attività di monitoraggio e controllo periodico sull'andamento delle società, al fine di garantire idoneo supporto della governance, la Città Metropolitana di Genova si dota di un sistema informativo finalizzato a rilevare:
 - a) i rapporti finanziari tra enti proprietari e la società;
 - b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società;
 - c) i valori riferiti ai principali indicatori individuati nei contratti di servizio;
 - d) i valori riferiti ai principali indicatori relativi alla qualità dei servizi;
 - e) il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
2. Il sistema informativo è strumentale all'esercizio del controllo analogo sulle società in house, al controllo societario, al controllo economico finanziario e al controllo gestionale sulle altre società controllate.
3. Sulla base delle informazioni rilevate attraverso il sistema, la Città Metropolitana di Genova effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari per i rispettivi bilanci.
4. Il sistema informativo permette altresì la creazione di un data base per il bilancio consolidato, redatto secondo il criterio di competenza economica.
5. Al fine di agevolare e rendere omogenea la raccolta dei dati la Città Metropolitana può definire e condividere con il Comune di Genova, un sistema di web reporting per facilitare il flusso informativo con le singole società.
6. Le schede di reporting sono orientate al monitoraggio:
 - a) dei rapporti economico finanziari;
 - b) della situazione contabile;
 - c) della situazione gestionale ed organizzativa;
 - d) dei contratti di servizio e la qualità dei servizi;
 - e) del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;

f) degli altri andamenti o parametri gestionali che, ai fini dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della salvaguardia degli equilibri economico finanziari, richiedano uno specifico monitoraggio e/o controllo da parte degli Enti soci.

Articolo 19 ter – Raccordo con l'ufficio Anticorruzione.

L'ufficio di controllo sugli organismi gestionali esterni, vigila altresì sul rispetto della normativa sulla trasparenza, applicabile alle società partecipate ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto legislativo n. 33/2013, ¹ e secondo quanto esplicitato nelle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, n. 1134 del 8 novembre 2017 e riferisce alla struttura preposta all'anticorruzione. Collabora con i Responsabili della prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana nella definizione di misure di vigilanza nei confronti delle società partecipate.

Articolo 19 quater – Norma transitoria.

1. Le strutture di controllo di cui al presente regolamento sono individuate, nel caso di modificazioni dell'organizzazione dell'Ente, con apposito atto organizzativo al fine di garantirne le attività e le funzioni.
2. Sino alla completa costituzione e dotazione organica dell'ufficio preposto al controllo sulle società partecipate e sulle fondazioni, di cui al presente Titolo, le funzioni sono svolte dagli attuali addetti secondo la vigente organizzazione.

¹ Art. 2 bis dgl n. 33/13

1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
 - a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
 - b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche (1).
 - c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

TITOLO VIII – NORME FINALI

Articolo 20 - Comunicazioni, entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del D.L. decreto legge 174/2012, convertito dalla L. 213/2012, copia del presente regolamento sarà inviata, a cura del Segretario Generale, alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono implicitamente abrogate le altre disposizioni regolamentari vigenti incompatibili con lo stesso.
4. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del Dlgs 150/2009, il presente regolamento viene pubblicato sul sito web della Città metropolitana di Genova dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso, sarà sostituito dalla versione aggiornata.